

Martedì 3 aprile 2001

16. si compiace della recente creazione di una rete per il trattamento extragiudiziale di reclami relativi ai servizi finanziari (FIN-NET) e sollecita la Commissione a controllarne il funzionamento come efficace meccanismo per facilitare la soluzione extragiudiziarie delle denunce transfrontaliere; ritiene che tale cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti svolgerà un ruolo essenziale nel promuovere la fiducia dei consumatori e nel rafforzare le garanzie pratiche sia prima che dopo il passaggio all'approccio del paese di origine;

17. è consapevole delle connessioni esistenti tra gli argomenti trattati nella comunicazione in esame e la relazione finale del Comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei titoli; ritiene che, alla luce delle difficoltà di interpretazione dell'attuale DSI, un fattore di successo determinante sia un'impostazione che garantisca l'applicazione coerente della DSI aggiornata a livello nazionale;

18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al FESCO.

8. Libro verde della Commissione relativo alle problematiche ambientali del PVC

A5-0092/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione relativo alle problematiche ambientali del PVC (COM(2000) 469 – C5-0633/2000 – 2000/2297(COS))

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde della Commissione (COM(2000) 469 – C5-0633/2000),
- visti gli articoli 174 e 95 del trattato CE,
- vista la sua risoluzione del 14 novembre 1996 sulla comunicazione della Commissione concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti (COM(95) 399 – C4-0453/96) ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 luglio 1997 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa agli Accordi in materia di ambiente (COM(96) 561 – C4-0013/97) ⁽²⁾,
- visti gli impegni assunti dalla Commissione nel quadro della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽³⁾,
- vista la legislazione comunitaria in vigore in materia di rifiuti ⁽⁴⁾, discariche di rifiuti ⁽⁵⁾ e incenerimento dei rifiuti ⁽⁶⁾,
- vista la legislazione comunitaria in vigore relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁷⁾ e alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁸⁾,
- vista l'imminente revisione della politica comunitaria in materia di sostanze chimiche,

⁽¹⁾ GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

⁽²⁾ GU C 286 del 22.9.1997, pag. 254.

⁽³⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

⁽⁴⁾ Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32).

⁽⁵⁾ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

⁽⁷⁾ Direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201).

⁽⁸⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

Martedì 3 aprile 2001

- vista la futura strategia comunitaria in materia di sviluppo sostenibile,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0092/2001),
- A. considerando che la Commissione sollecita il contributo del Parlamento europeo al dibattito sulle problematiche ambientali del PVC ed in particolare alla consultazione pubblica in vista dell'adozione di una strategia comunitaria completa in materia di problemi ambientali legati al PVC,
- B. considerando che, in quanto co-legislatore in materia di protezione ambientale e della salute umana, il Parlamento europeo ha l'obbligo morale di partecipare in modo costruttivo e ambizioso al dibattito volto a definire tale strategia,
- C. considerando che l'articolo 174 del trattato CE dispone, al paragrafo 1, che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire, tra gli altri, gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della protezione della salute umana; considerando che lo stesso articolo prevede inoltre, al paragrafo 2, che detta politica è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga», considerando che occorre tuttavia tener conto delle implicazioni sociali, occupazionali, finanziarie ed economiche di qualsiasi politica proposta,
- D. considerando che nella sua summenzionata risoluzione del 14 novembre 1996 questo Parlamento ha chiesto la riduzione di sostanze quali PVC, cloro e metalli pesanti nei rifiuti,
- E. considerando che la risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ⁽¹⁾ invita ad aumentare gli sforzi per ridurre la presenza di sostanze pericolose nei rifiuti qualora siano disponibili alternative meno pericolose,
- F. considerando che la gestione dei rifiuti di PVC richiede un'attenzione particolare per le caratteristiche specifiche di questo materiale ed in particolare per il suo alto contenuto in cloro, ma che, per affrontare in modo efficace questa problematica, le azioni riguardanti il PVC non potranno prescindere dalla definizione di una più generale strategia d'azione riguardante tutte le materie plastiche,
- G. considerando che il Libro verde della Commissione si concentra essenzialmente sull'analisi dell'impatto ambientale del PVC per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, senza analizzare tutti gli aspetti dei prodotti PVC per tutta la durata della loro vita e senza considerare i vantaggi e gli svantaggi economici di tale materiale; considerando che il Libro verde solleva inoltre questioni circa la raccolta e la gestione dei rifiuti relativi a tutti i materiali e non specificamente al PVC e che tale documento non mette a confronto il PVC con materiali alternativi,
- H. considerando la particolare composizione, essenzialmente di piccole e medie imprese, delle industrie europee operanti nel settore della trasformazione del PVC e che pertanto la realizzazione di studi concernenti l'impatto sulle PMI rappresenta un requisito essenziale per l'applicazione di ogni nuova legislazione,
- I. considerando che l'utilizzazione nei prodotti di PVC di stabilizzanti come piombo, cadmio o organostannici presenta potenziali rischi di dispersione nell'ambiente durante le fasi di produzione, lavorazione e smaltimento del PVC e, come conseguenza, rischi per la salute umana,
- J. considerando i timori diffusi recentemente nell'opinione pubblica quanto all'utilizzazione degli ftalati in prodotti destinati ai bambini, e allo stesso tempo la necessità di attendere i risultati della valutazione del rischio attualmente in corso,

⁽¹⁾ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

Martedì 3 aprile 2001

- K. considerando che il risultato dell'analisi di rischio in corso è importante ma non deve precludere l'adozione immediata di misure destinate a gruppi particolarmente vulnerabili; osservando altresì che il programma relativo alle sostanze esistenti presenta una lacuna, non essendo valutata l'esposizione complessiva agli ftalati,
 - L. considerando l'impegno volontario sottoscritto dall'industria europea del PVC nel marzo 2000 per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale del PVC durante il suo intero ciclo di vita,
 - M. considerando che è necessario affrontare le problematiche relative alla gestione dei rifiuti di PVC nel quadro più generale di un rafforzamento della strategia europea per lo smaltimento dei rifiuti,
 - N. considerando che in tutti i metodi di lavorazione del PVC occorre perseguire l'obiettivo di ridurre al minimo non solo le emissioni di sostanze inquinanti, ma anche il quantitativo di residui,
 - O. considerando che in passato non si è insistito a sufficienza per sviluppare il riciclaggio materiale del PVC, malgrado soluzioni tecniche fossero in fase di sviluppo,
 - P. considerando che la percentuale di rifiuti di pre-consumo di PVC attualmente riciclati si aggira intorno all'80 %, allorché quella di PVC post-consumo si situa attorno al 3 % delle vendite annue e che tale metodo di trattamento dei rifiuti è essenzialmente limitato inoltre ad impieghi settoriali quali sistemi di condutture, sezioni utilizzate nell'edilizia, materiali per la ricopertura di tetti, nonché ad alcune iniziative per quanto riguarda cavi, imballaggi e materiali per la pavimentazione;
 - Q. considerando che occorre pertanto aumentare la percentuale di PVC riciclato,
 - R. considerando che il riciclaggio del PVC non deve perpetuare il problema dei metalli pesanti,
 - S. considerando che occorre iniziare per prima cosa dal riciclaggio dei rifiuti di PVC voluminosi (ad esempio sistemi di condutture, tubi, profilati, serramenti, materiali per la ricopertura dei tetti e altri rifiuti di PVC provenienti dal settore dell'edilizia), poiché si tratta di grandi quantitativi e la raccolta risulta più facile,
 - T. considerando che il processo di incenerimento dei prodotti di PVC provoca l'emissione di sostanze pericolose, quali l'acido cloridrico (HCl), che devono in seguito essere neutralizzate per soddisfare i limiti imposti dalle normative vigenti e genera pertanto rifiuti classificati come pericolosi, in quantità che possono essere superiori a quelle incenerite, e l'emissione di metalli pesanti come il cadmio, contro cui è molto difficile lottare a causa della volatilità del metallo,
 - U. considerando che la progressiva messa in funzione di inceneritori di nuova generazione potrà permettere di ridurre la quantità di emissioni di residui pericolosi, ma che occorre ridurre al minimo la quantità di residui,
 - V. considerando che la messa in discarica costituisce attualmente il metodo più diffuso di smaltimento dei rifiuti di PVC,
 - W. considerando che l'ambiente dovrebbe essere libero da sostanze e metalli artificiali o estratti che costituiscono una minaccia per la salute o per la biodiversità,
 - X. considerando che è noto che il PVC rilascia gli ammorbidenti in esso contenuto durante la messa in discarica,
1. plaude all'iniziativa della Commissione di avviare un'ampia consultazione pubblica sull'impatto ambientale del PVC al fine di identificare soluzioni pratiche ai problemi che l'utilizzazione di tale materiale presenta per l'ambiente e per la salute umana;
 2. deplora tuttavia che la Commissione non abbia effettuato un'analisi comparativa del ciclo di vita dei prodotti di PVC rispetto a materiali alternativi e invita la Commissione a vigilare affinché la valutazione dell'impatto del ciclo di vita sulla salute e sull'ambiente dei prodotti alternativi di sostituzione del PVC sia effettuata per lo meno con il medesimo scrupolo e la medesima trasparenza utilizzati nel caso del PVC;

Martedì 3 aprile 2001

3. ritiene che le ricerche scientifiche sulle implicazioni industriali, economiche e ambientali del PVC e su ogni potenziale riformulazione o sostituto (PET, alluminio, legno, ecc.) potrebbero essere validi temi per il sesto programma quadro di ricerca;
4. chiede alla Commissione di avanzare al più presto un progetto di strategia orizzontale a lungo termine che preveda politiche di sostituzione, basate su un'analisi comparativa dei prodotti di sostituzione durante il loro intero ciclo di vita, per alcune categorie di prodotti tra le quali, in particolare, gli oggetti direttamente legati alla salute umana, gli oggetti «usa e getta» e i prodotti difficilmente separabili;
5. invita la Commissione ad avviare celermente una politica di sostituzione del PVC morbido nella misura in cui l'analisi dei rischi che oggi viene condotta sugli ftalati induca a ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente;
6. invita la Commissione a trasmettere agli Stati membri una raccomandazione per chiedere che negli edifici dove esiste un elevato rischio di incendio si rinunci ad utilizzare il PVC come materiale di costruzione;
7. chiede alla Commissione di accompagnare le sue future proposte in materia di futuro dell'industria del PVC con un'adeguata valutazione di impatto socio-economico, che ne esamini in particolare gli effetti, in termini quantitativi e qualitativi, soprattutto per quanto riguarda le PMI;
8. invita la Commissione a coinvolgere adeguatamente nel dibattito sul futuro dell'industria del PVC i consigli aziendali europei e le altre rappresentanze dei lavoratori dell'industria del PVC, nonché le ONG che si occupano di salute, consumatori e ambiente, proprio quando si affrontano i temi della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
9. invita la Commissione a indirizzare la strategia anche verso i paesi candidati e a fare in modo che in questi paesi vengano introdotte e applicate le normative dell'Unione europea;

Raccolta dei rifiuti

10. sottolinea l'importanza di una più efficace raccolta differenziata che permetta di indirizzare i diversi flussi di rifiuti verso le destinazioni di smaltimento più appropriate;
11. chiede inoltre alla Commissione di presentare opportune misure che assicurino una raccolta separata dei prodotti di PVC, per i problemi che essi causano per ogni tipo di eliminazione dei rifiuti, in particolare per l'incenerimento;
12. ritiene necessaria, al fine di raggiungere obiettivi quantitativamente significativi in materia di raccolta dei rifiuti, la creazione di un quadro giuridico specifico che favorisca la stipula di accordi che coinvolgano tutte le parti interessate;
13. chiede pertanto alla Commissione di esaminare le buone pratiche esistenti a livello comunitario e negli Stati membri in materia di impegni volontari dell'industria e accordi in ambito ambientale, e di proporre successivamente, sulla base di detta analisi, una normativa volta a incentivare il raggiungimento di obiettivi ambiziosi;

Sostanze additive

14. ritiene che gli impegni assunti dall'industria del PVC, per quanto interessanti e lodevoli, non siano sufficienti per evitare la dispersione nell'ambiente e in particolare sul luogo di lavoro, di sostanze pericolose, quali il cadmio e il piombo; considera perciò opportuno effettuare studi più approfonditi al fine di assicurare una protezione totale della salute pubblica e di valutare con precisione l'impatto della dispersione di tali sostanze;
15. reputa pertanto necessaria l'adozione di disposizioni normative a livello comunitario miranti alla graduale eliminazione di stabilizzanti a base di cadmio e di piombo, nonché il divieto di importazione da paesi terzi di prodotti di PVC contenenti tali sostanze;

Martedì 3 aprile 2001

16. invita la Commissione a presentare emendamenti alla direttiva 76/769/CEE al fine di vietare totalmente l'uso del piombo e del cadmio quale stabilizzante dell'industria del PVC;
17. chiede alla Commissione di sottoporre a una valutazione dei rischi gli eventuali sostituti degli stabilizzanti e degli additivi;
18. chiede alla Commissione di esaminare alternative, che presentino meno rischi per la salute umana, all'utilizzazione degli ftalati come plastificanti;
19. suggerisce alla Commissione e all'industria del PVC di valutare, tenendo conto anche degli studi in corso, la possibilità di fissare obiettivi di riduzione dell'utilizzo degli ftalati, soprattutto negli strumenti medici;

Gestione dei rifiuti di PVC***Riciclaggio***

20. reputa necessario continuare a sviluppare la ricerca tecnologica, in primo luogo nel settore del riciclaggio chimico in grado di separare il cloro dai metalli pesanti, a condizione che vengano applicate rigorose norme in materia di emissione, per ridurre i costi del processo e migliorarne l'efficacia, in modo da incrementare la percentuale di rifiuti di PVC riciclato e ridurre la percentuale di rifiuti da incenerire o da destinare alle discariche;
21. suggerisce che, sul modello della direttiva relativa ai veicoli fuori uso, venga incrementata la percentuale di rifiuti riciclati, dando priorità ai settori in cui il riciclaggio non perpetua il problema dei metalli pesanti, e ridotta di conseguenza quella di rifiuti da incenerire o da destinare alle discariche, rendendo i produttori per lo meno parzialmente responsabili del ciclo di vita del prodotto attraverso l'introduzione, ad iniziare dai prodotti di lunga durata, di sistemi di recupero a «cicli chiusi»;
22. propone l'introduzione dell'obbligo della marcatura di tutti i prodotti in plastica allo scopo di agevolare la raccolta e la separazione di tutte le applicazioni PVC e chiede alla Commissione di incoraggiare lo sviluppo delle tecnologie esistenti in grado di riconoscere e separare meccanicamente i diversi tipi di plastica;
23. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di fornire incentivi per l'utilizzazione di materiale riciclato, dando priorità ai residui di PVC voluminosi (ad esempio sistemi di condutture, tubi, profilati, serramenti, materiali per la ricopertura dei tetti e altri rifiuti di PVC provenienti dal settore edile);
24. ritiene che il compito di definire precisi obiettivi a livello comunitario appartenga al legislatore e che esso non si possa pertanto delegare alla buona volontà dell'industria nel quadro dell'impegno volontario;
25. chiede alla Commissione di presentare al più presto una proposta di normativa-quadro relativa agli accordi in materia ambientale che ne definisca i criteri, in materia di condizioni, meccanismi di controllo e sanzioni;
26. reputa che, in attesa dell'adozione di detta normativa-quadro, una soluzione alternativa sia l'adozione, conformemente alle procedure previste dai trattati, di una normativa che definisca precisi obiettivi di recupero dei rifiuti stabiliti in accordo con i produttori, meccanismi di controllo e condizioni di attuazione, e che entri in vigore soltanto se gli attori del settore non saranno riusciti a raggiungere, attraverso gli impegni volontari, gli obiettivi fissati;

Incenerimento

27. reputa fondamentale il sostegno della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie che permettano il recupero dell'acido cloridrico e migliorino così l'impatto del processo d'incenerimento sull'ambiente e per la salute umana, nonché la riduzione al minimo delle altre emissioni e della quantità di residui;

Martedì 3 aprile 2001

28. sottolinea che esiste una sostanziale differenza tra il PVC morbido e quello duro ed è pertanto importante separare i rispettivi rifiuti prima possibile, in modo da riciclare o mettere in discarica in via prioritaria i rifiuti di PVC duro e incenerire quelli di PVC morbido; l'incenerimento, grazie al minor contenuto di cloro del PVC morbido, è un processo potenzialmente meno pericoloso rispetto alla messa in discarica in cui esiste il rischio di perdite di plastificanti, soprattutto ftalati;

29. sostiene, conformemente alla gerarchia dei principi fissata dalla strategia europea per la gestione dei rifiuti, l'opzione dell'incenerimento con recupero energetico;

30. propone l'applicazione integrale del principio «chi inquina paga», addossando ai produttori una parte dei costi aggiuntivi dovuti alla presenza di PVC nei rifiuti inceneriti, e propone di estendere tale approccio al trattamento di altri tipi di residui che comportano costi supplementari;

Messa in discarica

31. prende atto che né l'incenerimento né la messa in discarica costituiscono una opzione sostenibile per la gestione dei rifiuti PCV; ritiene che lo stoccaggio separato di PCV duro possa essere considerato solo come una soluzione temporanea a tale riguardo, in attesa di un aumento della capacità di riciclaggio;

32. chiede alla Commissione di valutare tutti gli studi disponibili sul comportamento a lungo termine del PVC in discarica onde garantirne la sicurezza;

*
* *

33. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

9. Orientamenti di bilancio 2002/Sezione III

A5-0102/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2002 – Sezione III – Commissione (2000/2324(BUD))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 272 del trattato CE, l'articolo 177 del trattato Euratom e l'articolo 78 del trattato CECA,
 - visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0102/2001),
- A. considerato che i cittadini europei devono essere maggiormente coinvolti nelle attività dell'Unione,
- B. considerata la necessità di rafforzare l'efficienza e la trasparenza dei programmi dell'Unione,
- C. considerato che è indispensabile puntare a un costante equilibrio fra le risposte date ai grandi temi istituzionali, macroeconomici e geopolitici e quelle date giornalmente in singoli settori, quali l'ambiente, l'occupazione, le pari opportunità uomo-donna, l'istruzione, la società dell'informazione e del sapere, la droga, l'esclusione sociale e la sicurezza alimentare,

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.